

Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Responsabilità Civile Strutture Sanitarie e Sociosanitarie

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione destinata alle strutture sanitarie e sociosanitarie che desiderino tutelarsi dal rischio di cagionare danni a terzi nello svolgimento dell'attività.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):**
Reale Mutua si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e s.m.i., a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività inerenti all'assolvimento dei compiti istituzionali, compresi i servizi complementari e sussidiari.

La garanzia comprende i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

- ✓ **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):**
Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile:
- ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro
 - ai sensi del Codice Civile per i danni da infortunio (morte o lesioni personali) non rientranti nella disciplina dei D. Lgs. anzidetti cagionati a prestatori di lavoro.

Ad integrazione della garanzia di base, l'assicurazione prevede alcune "condizioni facoltative" valide solo se esplicitamente scelte e acquistate.

In ogni caso l'impegno di Reale Mutua è limitato ai massimali concordati.



Che cosa non è assicurato?

La garanzia non copre la responsabilità per i danni:

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):

- ✗ Danni conseguenti a atti, fatti o circostanze di cui l'Assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento.
- ✗ Danni riconducibili a intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti, da parte del Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario, Tecnico o dell'R.S.P.P.
- ✗ Danni derivanti da ricerca e sperimentazione clinica.
- ✗ Danni derivanti da mancata acquisizione del consenso informato.
- ✗ Danni derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):

- ✗ Gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro (R.C.O.) se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge per gli infortuni sul lavoro (INAIL).



Ci sono limiti di copertura?



L'Assicurazione è prestata nei limiti del massimale assicurato. Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori al massimale. Possono inoltre essere previsti franchigie e scoperti.



Dove vale la copertura?

- La garanzia R.C.T. vale per l'attività svolta dall'Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione.

Si deve consentire a Reale Mutua di visitare/ispezionare i beni assicurati.

In caso di polizza a regolazione premio si devono trasmettere a Reale Mutua i dati per ottemperare alla suddetta regolazione.

L'assicurato è tenuto a fornire notizie e documentazioni necessarie per consentire a Reale Mutua verifiche e controlli.

Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e pertanto si risolve automaticamente senza necessità di ulteriori comunicazioni.

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) in caso di:

- durata superiore a un anno, con preavviso di 30 giorni prima della scadenza annuale;
- sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento con preavviso di almeno 30 giorni